



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Lauro Elio nato a il matr. 12429
c. f. **LRALEI50L26F839C**

Avvocato: Monaco Pasquale lucio Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)
c.f. **MNCPQL69L29B963Y**

Oggetto della spesa: Indennità di ferie maturate e non godute, interessi legali, oneri contributivi, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.208213 del 26/03/2015 (prat. n. 3666/14 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza R.G. n. 7521/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 04/03/2015. Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda proposta dal Sig. Lauro Elio, ha condannato l'Amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di €. 3.211,04 a titolo di indennità di ferie maturate e non godute oltre interessi dal 31/12/2012 al saldo.

Scheda debiti fuori bilancio Lauro + Avv.

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla refusione delle spese in favore dell'istante, liquidandole in €.1.042,50, di cui €.42,50 per esborsi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 275229 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di importi relativi ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 452089 del 30/06/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza R.G. n. 7521/14del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/03/2015

TOTALE DEBITO

€ 5.946,22

Sig. Lauro Elio matr. 12429

- | | |
|--|------------|
| • Indennità di ferie maturate e non godute | € 3.211,04 |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | € 81,40 |
| • Oneri contributivi | € 1.132,64 |

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monaco** Pasquale Lucio **€ 1.521,14**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza R.G. n.7521/14del Tribunale di Napoli pronunciata il 04/03/2015
- prospetto calcoli competenze legali
Napoli, 23/07/2015

Il Responsabile della P.O.
Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

940



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

Op

UOD 04

M/30

DIP 55 DG 14 UOD 03Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81**NAPOLI**

CC 01 02 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208213 26/03/2015 08,41

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica : 4



30 MAR. 2015

CC- 27/13, 914/14, 3666/14, 8730/13, 1932/13, 5293/12. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor. Giudiz.
Di Giacomo Crescenzo	4328/14	Trib. Napoli
Di Tondo Fabrizio	RG 27294/13	Trib. Napoli
Lauro Elio	RG 7521/14	Trib. Napoli
Cannavale Raffaele +altri	RG 12268/13	Trib. Napoli
Canna Eligio	3367/14	Trib. Salerno
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Roberta Manzon ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7521/14 RG

TRA

LAURO ELIO, rapp.to e difeso dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elett.te dom.to c/o il difensore in Napoli

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te Presidente della Giunta Regionale p. t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, elett.te dom.ta c/o la sede in Napoli

RESISTENTE

NONCHE'

MARCHESE SILVIO, dom.to in Napoli, Via Porta Nova n. 6

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 24.3.14, parte ricorrente, funzionario dell'Azienda convenuta in servizio fino al 31.12.12, data a partire dalla quale si è dimesso, ha esposto di non avere goduto interamente delle ferie maturate nell'anno 2012 per complessivi gg. 28.

Ha richiesto la condanna di controparte alla corresponsione del relativo compenso monetizzato, in subordine da riconoscersi in via risarcitoria, per usura psico-fisica, quantificato nella misura indicata in ricorso. La domanda risarcitoria è stata spiegata in solido verso il sig. Marchese, quale dirigente del ricorrente all'epoca dei fatti.

L'ente convenuto ha assunto la infondatezza della tesi difensiva del ricorrente tenuto conto del disposto dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/12.

2.- Non è oggetto di contestazione specifica la mancata fruizione dei giorni di ferie indicati in ricorso per l'anno di riferimento; sul punto parte resistente non ha specificamente rilevato alcunché. Risulta in atti la richiesta, del 17.10.12, di fruizione di ferie a partire dal 29.10.12, "sospesa fino ad emanazione di apposita circolare del Settore competente"

Nel merito, il diritto per cui si agisce è quello all'integrale godimento delle ferie garantito dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, che, al comma 1, prevede: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione". Il comma 2 prosegue: "Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro."

L'art. 5 comma 8 D.L. 95/12, richiamato da parte resistente afferma:

"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo



1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e *non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.....".

Orbene, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 32937 del 6 agosto 2012, ha chiarito che, non avendo validità retroattiva l'articolo 5, comma 8, della Legge n. 135/2012, esso non debba applicarsi sia nel caso di rapporti cessati prima dell'entrata in vigore di tale norma, sia nel caso di ferie maturate prima dell'entrata in vigore della suddetta norma, sia per il caso in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell'entrata in vigore di tale norma e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto; per il qual caso la monetizzazione delle ferie è possibile solo per le ipotesi in cui sia normativamente e contrattualmente prevista.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 18 del C.C.N.L. del 06.07.1995, comma 16: "Fermo restando il disposto del comma 9 ("Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16"), all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse".

Da ultimo il ricorrente nelle note ha richiamato l'art. 12, comma 6, del C.C.N.L. per il biennio economico, approvato il 9 maggio 2006, che testualmente recita: "L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse." E' da sottolineare come che sul piano processuale, a seguito della entrata in vigore del D. Lgs 40/2006, le norme del contratto collettivo sono parificate a quelle di legge (cfr. in termini anche Cass. Sez. lav. n. 6335 del 19.3.2014).

Non vi è contestazione sulla data delle dimissioni del dipendente, né sulla causale —dimissioni appunto— della risoluzione del rapporto, di talché deve reputarsi altresì pacifico che il ricorrente si trovasse in periodo di preavviso.

Ne consegue che, vertendosi in tema di preavviso, lavorato per esigenze di servizio del datore di lavoro, competano al ricorrente le spettanze quantificate come in ricorso. Sul punto alcuna contestazione è stata mossa da parte resistente, e, peraltro, la quantificazione come operata appare corretta.

Parte resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente di €. 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo.

L'accoglimento della domanda principale assorbe in sé la pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta solo in via subordinata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti del sig. Marchese, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione, in favore del ricorrente, di €. 3.211,04, oltre interessi dal 31.12.12 al saldo;
- 2) condanna la Regione Campania alla refusione delle spese in favore dell'istante, liquidandole in €. 1.042,50, di cui €. 42,50 per esborsi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore anticipatorio.

Così deciso in Napoli, il 4.3.2015

IL GIUDICE
Dr.ssa Roberta Manzon

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero R.G. 7521/2014
Dip .Lauro Elio
Avv. Monaco P.L.

Diritti e onorari			1.042,50
spese generali	15,00%	1.042,50	<u>156,38</u>
			1.198,88
CPA	4%	1.198,88	<u>47,96</u>
			1.246,84
IVA	22%	1.246,84	274,30
TOTALE FATTURA			1.521,14
RITENUTA	20%	1.198,88	239,78
NETTO A PAGARE			1.281,36